

STATUTO

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "NEXUS Solidarietà Internazionale Emilia Romagna" in sigla NEXUS EMILIA ROMAGNA". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "NEXUS EMILIA ROMAGNA" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Giulia Rossi

Articolo 2 FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- sostenere progetti umanitari anche internazionali per contribuire al miglioramento della qualità della vita, nel pieno rispetto delle diversità culturali e del principio di autodeterminazione dei popoli, nelle diverse aree del mondo ed in particolare dei Paesi del sud del mondo;
- favorire i legami di amicizia e solidarietà fra i popoli con particolare riferimento all'affermazione dei valori della pace e democrazia concorrendo alla soluzione dei grandi problemi dell'indipendenza, della riconversione industriale, dell'affermazione dei diritti universali dell'uomo e della donna;

- contribuire all'avanzamento dei processi di unificazione europea anche attraverso iniziative di collaborazioni con i Paesi dell'Est europeo;
- promuovere nella nostra società una sempre maggiore coscienza sui diritti universali dell'uomo e della donna, sul rispetto della diversità culturale, sul principio di autodeterminazione della società civile;
- partecipazione a "programmi-paese" con priorità alla prevenzione e miglioramento della salute e della sicurezza ambientale, dell'innovazione ed uso di tecnologie, del diritto all'informazione, sviluppo locale autosostenibile;
- promozione e gestione dei progetti specifici a sostegno di specifiche richieste da parte delle associazioni dei paesi in via di sviluppo;
- diffusione e messa a disposizione delle caratteristiche e delle grandi potenzialità esistenti in Emilia Romagna con quelle di altre regioni in campo economico, tecnico, professionale e culturale per conseguire una diffusa solidarietà non solo locale;
- promozione e gestione di programmi umanitari specificatamente mirati agli immigrati ed alle aree di immigrazione extracomunitaria in Emilia Romagna nonché iniziative atte a favorire una cultura ed una pratica di solidarietà e convivenza multietnica;
- gestione di iniziative di sensibilizzazione, informazione sui problemi dello sviluppo, dell'interdipendenza e della solidarietà mediante conferenze, materiale informativo, seminari, mostre;
- particolare attenzione sarà data alle questioni dell'infanzia, della condizione femminile e della tutela degli anziani;
- sensibilizzazione al mondo scolastico sull'educazione ed alla libera convivenza;

Giuseppe Rossi

- promozione e gestione di campagne di solidarietà e di raccolta di aiuti umanitari in occasione di gravi calamità naturali sensibilizzando la collettività alla beneficenza.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 3 ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella cooperazione allo sviluppo di cui alle lettere n, u, w dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Bologna ed avrà durata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di genere, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal

Indelle Proa

principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Articolo 6 PATRIMONIO.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 7 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

Grillo

dell'Associazione, e dalla relazione di missione (quest'ultima nei casi previsti dalla legge) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 8 LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 9 ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Libro sociali

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Gli associati hanno l'obbligo di versare ogni anno la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 10

INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo.

Giuseppe Pagn

Articolo 12
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà più uno dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Le convocazioni, effettuate a cura del Presidente, devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno otto giorni prima della data fissata oppure mediante fax, posta elettronica purché sia certa la modalità di ricezione, e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In mancanza di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti membri del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Il consiglio nomina al suo interno un vice-presidente.

Articolo 13
COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dr. Paolo Paoletti

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 14

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Articolo 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Giuseppe Prodi

Articolo 16
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicato dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno il 10% degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Nelle

Articolo 17
DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Articolo 18
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Articolo 19
PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE
DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Giuseppina Prodi

Articolo 20

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale

dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 24

RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Giuseppe Prodi

Pag. 11 a 11



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA 1

È *li* allegato dell'atto

Registrato al n. 4035 Serie 3

IL RESPONSABILE
[Signature]